



# PROVINCIA DI FERMO

## **Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni**

(approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28/11/2019)

## SOMMARIO

<b>PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1	Oggetto del regolamento e principi
Art. 2	Scopo
Art. 3	Osservanza dei contratti di lavoro
Art. 4	Pubblicità e trasparenza
<b>PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>TITOLO I - Valore appalto, determinazione a contrarre e RUP</b>	
Art. 5	Valore stimato degli appalti
Art. 6	Determinazione a contrarre
Art. 7	Casi di esclusione della determinazione a contrarre
Art. 8	Responsabile unico del procedimento: nomina e incompatibilità
Art. 9	Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento
Art. 10	Incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche
<b>TITOLO II - Programmazione e progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture</b>	
Art. 11	Programmazione degli appalti
Art. 12	Progettazione degli appalti
<b>PARTE III - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	
<b>TITOLO I - Disposizioni generali</b>	
Art. 13	Principi generali
Art. 14	Procedure di gara
Art. 15	Limiti di aggiudicazione e contraente uscente
Art. 16	Unica offerta e Parità di offerte
<b>TITOLO II - Procedure di affidamento dei contratti</b>	
<b>Capo I – Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture</b>	
Art. 17	Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza

Art. 18	Eccezioni all'impiego di strumenti telematici
Art.18bis	Perfezionamento del contratto
<b>CAPO II - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000</b>	
Art. 19	Affidamenti di importo inferiore a € 5.000
Art. 20	Ambito oggettivo e affidamento diretto
Art. 21	Criteri di aggiudicazione
Art. 22	Perfezionamento del contratto
Art. 23	Garanzie
<b>CAPO III - Servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000 e la Soglia Comunitaria nonché lavori di importo compreso tra € 40.000 e € 1.000.000</b>	
Art. 24	Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata
Art. 25	Principio di rotazione
Art. 26	Indagine di mercato
Art.26bis	Albo degli operatori economici
Art. 27	Lettere di invito
Art.27bis	Termini per la presentazione delle offerte
Art. 28	Criteri di aggiudicazione
Art. 29	Perfezionamento del contratto
Art. 30	Garanzie
<b>CAPO IV – Disciplina dell'Albo degli operatori economici</b>	
Art. 31	Istituzione Albo
Art. 32	Ambito di applicazione
Art. 33	Preventiva pubblicazione
Art. 34	Requisiti per l'iscrizione all'Albo
Art. 35	Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi
Art. 36	Cancellazione dall'Albo
Art. 37	Procedura per la cancellazione
Art. 38	Modalità di utilizzo dell'Albo
Art. 39	Altri Albi
<b>CAPO V - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie e procedura aperta</b>	

Art. 40	Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura aperta
Art. 41	Bando di gara
Art. 42	Criteri di aggiudicazione
Art. 43	Perfezionamento del contratto
Art. 44	Garanzie
<b>Capo VI – Lavori, servizi e forniture di somma urgenza e protezione civile</b>	
Art. 45	Procedure di somma urgenza e protezione civile
<b>TITOLO III – Selezione e valutazione delle offerte</b>	
<b>Capo I – Criteri di aggiudicazione</b>	
Art. 46	Criterio del minor prezzo
Art. 47	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Capo II – Svolgimento delle operazioni di gara: modalità e soggetti</b>	
Art. 48	Svolgimento delle gare
Art. 49	Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo
Art. 50	Operazioni di gara in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 51	Commissione di gara
Art. 52	Compiti della Commissione di gara
Art. 53	Partecipazione alle sedute pubbliche di gara
Art. 54	Verbale di gara
<b>Capo III – Offerte anormalmente basse</b>	
Art. 55	Valutazione dell'anomalia: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 56	Valutazione dell'anomalia: criterio del minor prezzo
Art. 57	Disposizioni comuni
<b>Capo IV – Aggiudicazione della procedura di gara</b>	
Art. 58	Determinazione di aggiudicazione
<b>TITOLO IV – Concessioni di lavori, servizi e forniture</b>	
Art. 59	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 60	Determinazione del valore stimato delle concessioni

<b>PARTE IV – STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
Art. 61	Stipula del contratto e termini
Art. 62	Forma e contenuto del contratto
Art. 63	Competenza a stipulare il contratto
Art. 64	Spese contrattuali
Art. 65	Gestione, repertorio e scadenza del contratto
Art. 66	Proroga e rinnovo contrattuale
Art. 67	Modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sospensione e risoluzione
Art. 68	Controllo, collaudo e liquidazione del corrispettivo contrattuale
Art. 69	Divieto di cessione del contratto
<b>PARTE V – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI SPECIALI</b>	
Art. 70	Cauzioni
Art. 71	Subappalto e avvalimento
Art. 72	Diritto di accesso agli atti di gara
Art. 73	Annullamento della gara e mancata stipula del contratto
Art. 74	Inadempienze da parte del soggetto contraente
Art. 75	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 76	Contenzioso
Art. 77	Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 78	Norme abrogate
Art. 79	Rinvio dinamico
Art. 80	Disposizioni transitorie e finali
Art. 81	Tutela dei dati personali
Art. 82	Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e del D. Lgs. n. 50/2018 «Codice dei contratti pubblici» (di seguito definito «Codice dei contratti») e successive modificazioni.
2. Con il presente regolamento viene disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale della Provincia di Fermo (nel prosieguo anche Provincia, Ente, Amministrazione o stazione appaltante), per tutte le tipologie contrattuali consentite nel rispetto del Codice dei contratti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile) nonché dalle linee guida applicative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i contratti concernenti l'esecuzione di opere, di forniture o la prestazione di servizi mediante appalto ovvero concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie.
4. Gli affidamenti si svolgono nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e delle vigenti norme in materia di appalti e concessioni pubbliche.

#### Art. 2

##### Scopo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto, operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento ed in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

#### Art. 3

##### Osservanza dei contratti di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia di Fermo, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse. Questo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti e le concessioni di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nazionali (ed eventualmente regionali) nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e, in subordine, le indicazioni operative formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle proprie funzioni consultive previste dalla legge.

#### Art. 4

#### **Publicità e trasparenza**

1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni pubbliche di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) e in particolare, da quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei contratti.
2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei contratti e dall'eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.
3. A prescindere dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Provincia procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara.
4. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso ovvero bando di indizione di gara e dei relativi risultati sull'Albo pretorio online, sul sito della Provincia di Fermo, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione Bandi di Gara e Contratti e ove previsto dal Codice dei contratti.
5. Per le alienazioni di beni mobili e le locazioni, si fa riferimento all'art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 mentre per le alienazioni di beni immobili, si richiama il *Regolamento provinciale per l'alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Fermo*.
6. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice dei contratti nonché quelle afferenti alla disponibilità elettronica dei

documenti di gara di cui all'art. 74 del Codice.

**PARTE II**  
**DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E**  
**FORNITURE**

**TITOLO I**

**Valore appalto, provvedimento a contrarre e RUP**

**Art. 5**

**Valore stimato degli appalti**

1. Ai fini della determinazione della procedura di affidamento da adottare, si applica il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti. Tale valore è comprensivo dell'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, e di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi. Occorre altresì aggiungere il valore dell'eventuale "proroga" nelle more della nuova aggiudicazione e l'eventuale aumento fino ad un quinto dell'importo contrattuale che deve essere prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 del medesimo Codice.
2. In ragione del valore massimo stimato dell'appalto deve essere acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) nonché calcolato l'eventuale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a carico della stazione appaltante ed a carico degli operatori economici.
3. Il valore posto a base di gara è calcolato al netto dell'IVA e di eventuali opzioni, rinnovi e proroghe.
4. L'importo con riferimento al quale viene fatto l'impegno di spesa è quello dato dal valore dell'appalto, al netto dell'IVA.
5. Nessun appalto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice dei contratti tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

**Art. 6**

**Determinazione a contrattare**

1. La procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre che, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 59 del Codice dei contratti);
  - d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 95 del Codice dei contratti).



2. La determinazione a contrattare deve contenere quali allegati: il Capitolato speciale d'appalto o il Capitolato d'onori, il DUVRI, qualora previsto, e gli eventuali altri atti e/o elaborati richiesti dalla vigente normativa in relazione all'oggetto ed alla procedura di affidamento del contratto.
3. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può procedere tramite determinazione a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei contratti.
4. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Dirigente/Responsabile del servizio interessato al contratto (nel prosieguo anche Dirigente proponente) in qualità di responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Casi di esclusione dalla determinazione a contrattare**

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
  - a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
  - b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
2. Tutto quanto sopra avviene sempre e comunque in conformità con la disciplina e/o le discipline specifiche dettate dal Codice dei contratti.

#### **Art. 8**

##### **Responsabile Unico del Procedimento: nomina e incompatibilità**

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che cura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Qualora la natura della prestazione lo richieda, è nominato un Direttore dei Lavori ovvero un Direttore dell'esecuzione.
2. Il RUP è nominato dal Dirigente proponente, in applicazione dell'art. 31 del Codice dei contratti e in conformità alle Linee Guida n. 3/2016 dell'ANAC recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", come da ultime aggiornate. Salvo che non coincida con lo stesso Dirigente proponente, il RUP è scelto tra i dipendenti di ruolo del Settore presidiato dal medesimo Dirigente, sulla base delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Nel caso di appalti di lavori, il RUP è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non soggetti a programmazione, contestualmente alla decisione di

realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

4. Per le gare aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori, il RUP deve essere in possesso di specifici requisiti, differenti a seconda dell'importo della gara, prescritti dal Linee Guida n. 3 sopra menzionate.

5. In caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, anche un tecnico di qualifica non dirigenziale. Qualora vengano accertate carenze o in assenza di soggetti in possesso della professionalità necessaria, si applica l'art. 31, comma 6, del Codice dei contratti, secondo cui le competenze possono essere attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. Nel caso in cui venga individuato quale RUP un dipendente carente dei requisiti necessari, è possibile affidare lo svolgimento dell'attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP ovvero a soggetti esterni aventi le competenze richieste tramite procedure ad evidenza pubblica in osservanza di quanto previsto dall'art. 31, commi 7 e succ., del Codice dei contratti.

7. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8. Il RUP non può incorrere in cause di incompatibilità, astensione ed esclusione e trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, come prescritto dalla Legge n. 241/1990, dall'art. 42 del Codice dei contratti e dal D.P.R. n. 62/2013. Tale ruolo non può essere ricoperto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, il quale vieta l'assegnazione a tali soggetti di uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive. Tale disposizione si estende anche al Direttore di lavori e al Direttore dell'esecuzione.

9. Il ruolo di RUP è compatibile con quello di commissario di gara ma la nomina va valutata con riferimento alla singola procedura.

## **Art. 9**

### **Funzioni e compiti del Responsabile Unico del Procedimento**

1. Spettano al RUP tutte le funzioni e i compiti definiti dagli artt. 31 e 111, comma 2, del Codice dei contratti relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, la congruità delle offerte e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.

2. Si rimanda alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 per una disamina specifica dei compiti rientranti nelle competenze del RUP in merito alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione delle gare pubbliche.

3. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore, il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori o al Direttore dell'Esecuzione verifica l'esecuzione della prestazione contrattuale. Restano fermi i limiti relativi agli importi massimi e la tipologia di lavori, beni e servizi per i quali il RUP possa coincidere con la figura del progettista o con il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Posto quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice dei contratti, qualora la Provincia ricorra ad acquisti centralizzati e aggregati, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP dell'Ente e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.
5. In applicazione del disposto di cui all'art. dell'art. 31, comma 3, del Codice dei contratti, le attività di selezione del contraente sono attribuite al Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), ruolo che nelle procedure negoziate e in quelle ordinarie di importo pari o superiore a € 40.000 viene di regola svolto dal Dirigente del Servizio Appalti Contratti-SUA. In particolare, spetta al RPS l'indizione e la gestione dell'intera fase di affidamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina del Codice dei contratti in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e concessioni nonché le Linee Guida ANAC pertinenti in materia.

#### **Art. 10**

##### **Incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti, per lo svolgimento di attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è prevista la costituzione di un apposito Fondo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara da destinare ai dipendenti della stessa amministrazione.
2. La disciplina concernente il Fondo in argomento è contenuta nell'apposito *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche* a cui si rimanda integralmente.

## **TITOLO II**

### **Programmazione e progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture**

#### **Art. 11**

##### **Programmazione degli appalti**

1. I Dirigenti dei Settori interessati alla programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture predispongono, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, il programma triennale dei

lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori della Provincia, in coerenza con il Bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'Ente. La programmazione dei lavori, servizi e forniture è obbligatoria per gli importi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 21 menzionato.

2. Ai fini dell'inserimento delle opere all'interno del programma triennale dei lavori pubblici, la Provincia approva preventivamente, se previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati ai sensi dell'art. 21, comma 7, del Codice dei contratti, sul sito istituzionale della Provincia, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 213 del medesimo Codice. Inoltre, per quanto prescritto al comma 6, del citato art. 21, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 sono trasmessi al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, mediante PEC.

4. Le acquisizioni di beni e servizi informativi e di connettività avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015.

## **Art .12**

### **Progettazione degli appalti**

1. I livelli di progettazione e la relativa articolazione per appalti e concessioni di lavori pubblici sono determinati dall'art. 23 del Codice dei contratti.

2. Prima di essere posta in appalto, la progettazione delle opere pubbliche deve essere esecutiva, verificata e validata. È facoltà del RUP ridurre o accorpate il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo, escluso quello esecutivo, purché il successivo progetto sia comprensivo del precedente omissivo e tale scelta avvenga con atto motivato. Resta salva la facoltà della progettazione semplificata prevista dal comma 3 bis del suindicato art. 23 del Codice dei contratti nonché dall'art. 1, comma 6, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.

3. La progettazione di servizi e forniture è composta da un unico livello di progettazione secondo le modalità e i criteri specificati dall'art. 23, comma 14 e successivi, del Codice dei contratti.

## **PARTE III**

### **PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Art. 13

##### Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture con le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 30, comma 1), nonché nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34), prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42), e nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

3 Al fine di ottemperare all'obbligo dei mezzi di comunicazione elettronici di cui all'art. 40, comma 2, del Codice di contratti, la Provincia di Fermo si avvale di apposita piattaforma di *e-procurement*.

#### Art. 14

##### Procedure di gara

1. In applicazione del disposto contenuto nell'art. 36 del Codice dei contratti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60, 61 e 62 del medesimo Codice (aperta, ristretta o competitiva con negoziazione), la Provincia può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del Codice secondo le seguenti modalità:

- Affidamento diretto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso

sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

- Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice dei contratti, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
- ex artt. 36, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti, procedura aperta ex art. 60 dello stesso Codice, per appalti di lavori pari o superiori a € 1.000.000.

2. Sono fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa.

3. Nel caso in cui la fornitura di un servizio avvenga a mezzo convenzione con organismi "no profit" quali, a titolo esemplificativo, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni dilettantistiche, si applicano le procedure di affidamento previste dal presente regolamento con le deroghe di cui alle specifiche normative nazionali e, in particolare, regionali.

## **Art. 15**

### **Limiti di aggiudicazione e contraente uscente**

1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell'affidamento del contratto, la selezione del medesimo operatore o del contraente uscente richiede un'adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico si considera situazione di carattere eccezionale. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

## **Art. 16**

### **Unica offerta e Parità di offerte**

1. La Provincia si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, valida e tale circostanza sia stata menzionata nella richiesta di preventivo, lettera

di invito o bando di gara.

2. In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente all'esperienza di migioria tra gli stessi concorrenti presenti. Se nessuno è presente, ovvero nessuno dei presenti intende migliorare l'offerta economica già fatta, l'aggiudicazione avrà luogo a mezzo sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

## TITOLO II

### Procedure di affidamento dei contratti

#### CAPO I

#### *Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture*

#### Art. 17

#### **Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza**

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del Codice dei contratti è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:

- a) il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;
- b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
- c) la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento,

in permanenza della sussistenza dell'obbligo di acquisizione attraverso il ricorso a tali mercati.

2. L'acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:

a) **per importi inferiori a € 40.000**, utilizzando a scelta le seguenti modalità:

1. mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) o procedura analoga, se consentito dal mercato elettronico;
2. mediante Trattativa Diretta o procedura analoga;
3. mediante RDO (Richiesta di Offerta) o procedura analoga, con l'invito, ove esistenti, ad almeno **due** operatori economici;

b) **per importi superiori a € 40.000 e inferiori alle soglie comunitarie** relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell'Allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la RDO (Richiesta di Offerta) o procedure analoghe di confronto competitivo, con l'invito, ove esistenti, ad

almeno cinque operatori economici individuati nello specifico Albo di cui al successivo Capo IV, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, gli operatori economici da invitare potranno essere individuati discrezionalmente dal RUP oppure a seguito di indagini di mercato da svolgersi secondo quanto stabilito al successivo art. 26, nel rispetto del criterio di rotazione di cui al successivo art. 25.

3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:

- a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, quando risulti economicamente più vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;
- b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il D.P.C.M. 11 luglio 2017, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.

4. La Provincia può acquisire lavori entro € 1.000.000,00 mediante ricorso agli strumenti telematici di acquisto di cui al presente articolo, procedendo nel modo che segue:

- a) **per importi inferiori a € 40.000**, utilizzando a scelta una delle modalità di cui alla lett. a) del precedente comma 2;
- b) **per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000**, mediante RDO (Richiesta di Offerta) o procedura analoga, con l'invito, ove esistenti, ad almeno **tre** operatori economici individuati nello specifico Albo di cui al successivo Capo IV, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, gli operatori economici da invitare potranno essere individuati discrezionalmente dal RUP oppure a seguito di indagini di mercato da svolgersi secondo quanto stabilito al successivo art. 26, nel rispetto del criterio di rotazione di cui al successivo art. 25;
- c) **per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000**, mediante RDO (Richiesta di Offerta) o procedura analoga con l'invito, ove esistenti, ad almeno **dieci** operatori economici individuati nello specifico Albo di cui al successivo Capo IV, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, gli operatori economici da invitare potranno essere individuati a seguito di indagini di mercato da svolgersi secondo quanto stabilito al precedente art. 26, nel rispetto del criterio di rotazione di cui al precedente art. 25;



**c-bis) per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000**, mediante RDO (Richiesta di Offerta) o procedura analoga con l'invito, ove esistenti, ad almeno **quindici** operatori economici individuati nello specifico Albo di cui al successivo Capo IV, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, gli operatori economici da invitare potranno essere individuati a seguito di indagini di mercato da svolgersi secondo quanto stabilito al precedente art. 26, nel rispetto del criterio di rotazione di cui al precedente art. 25;

5. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ODA (Ordine Diretto di Acquisto) o Trattativa Diretta o procedure analoghe, qualora si renda necessario, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti, il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili alla Provincia.

6. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico, al momento dell'adozione del presente regolamento, non si applica:

- a) per affidamenti di importo inferiore a € 5.000;
- b) agli affidamenti di lavori, in quanto anche per i lavori di manutenzione ordinaria l'utilizzo del Mepa o di altro mercato elettronico è facoltativo;
- c) alle concessioni di servizi;
- d) agli acquisti tramite fondo economale.

## **Art. 18**

### **Eccezioni all'impiego di strumenti telematici**

1. Qualora la Provincia rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante gli strumenti elettronici di cui al precedente art. 17 in quanto:

- radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno
- non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale

procede:

- a) per acquisizioni di valore inferiore ai € 40.000, autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti;
- b) per acquisizioni di beni e servizi di valore compreso tra i € 40.000 e le soglie comunitarie con svolgimento di procedure, semplificate in base al citato art. 36 o ordinarie.

2. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici la Provincia si attiene comunque agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 512-516, della Legge n. 208/2015.

## **Art. 18 bis**

## Perfezionamento del contratto

1. I contratti sono conclusi di norma secondo le regole previste dal sistema di e-procurement del mercato elettronico prescelto.

## CAPO II

### *Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000*

#### Art. 19

##### **Affidamenti di importo inferiore a € 5.000**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che modifica l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000 può avvenire tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, anche senza avvalersi del mercato elettronico o di strumenti analoghi.
2. La soglia di € 5.000 è da intendersi al netto dell'IVA.
3. Il RUP individua l'operatore economico mediante affidamento diretto, anche a seguito di eventuale consultazione di due o più operatori, qualora ricorrano le idonee condizioni.
4. Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000 è altresì consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti.

#### Art. 20

##### **Ambito oggettivo e affidamento diretto**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 17, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici) di importo inferiore a € 40.000 si potrà procedere - a seguito di determinazione a contrarre o atto equivalente da parte del RUP - all'affidamento diretto, adeguatamente motivato in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, utilizzando a scelta le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto**, accompagnato da una dichiarazione rilasciata dal RUP attestante la congruità del corrispettivo pattuito con l'operatore economico rispetto ai prezzi di mercato.

Dalla data di entrata in vigore dell'Albo degli operatori economici di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, l'affidatario è scelto dal RUP tra gli operatori iscritti a tale Albo. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'operatore economico affidatario sarà individuato discrezionalmente dal RUP;

- b) **affidamento diretto previa richiesta di almeno due preventivi o offerte** a operatori del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Dalla data di entrata in vigore dell'Albo degli operatori economici di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, i soggetti a cui richiedere preventivi/offerte dovranno essere individuati dal RUP tra gli operatori iscritti a tale Albo. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, gli operatori economici a cui chiedere preventivi o presentare offerte potranno essere individuati discrezionalmente dal RUP oppure a seguito di indagini di mercato da svolgersi secondo quanto stabilito al successivo art. 26.

2. Gli affidamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono avvenire nel rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti. Qualora, per i servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici sia obbligatorio procedere attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente, si dovranno utilizzare le modalità di affidamento di cui al precedente art. 17, comma 2, lett. a).

3. Per i lavori è altresì possibile procedere tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti, previa individuazione dei lavori da parte del RUP. Gli interventi sono eseguiti a cura del RUP con il personale dipendente della Provincia, o eventualmente assunto dall'Ente, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso della Provincia stessa o appositamente acquistati o noleggiati.

4. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare verifiche, preventive ovvero successive alla stipula del contratto, in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, mediante autocertificazione in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e più in dettaglio dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", come da ultime aggiornate. In particolare:

a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000, la stazione appaltante procede prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui al successivo art. 22, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Per quanto prescritto dalle riferite Linee Guida n. 4/2016, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, il RUP effettua controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle procedure avviate nel corso dell'anno solare, procedendo sulla base delle seguenti modalità:

- saranno sottoposte a verifiche le autodichiarazioni relative alle prime due procedure di affidamento avviate all'inizio di ogni semestre;
- ad integrazione di tali controlli, in prossimità della conclusione dell'anno solare, saranno

effettuate ulteriori verifiche in numero sufficiente per raggiungere la quota del 5% degli affidamenti diretti fino a € 5.000 eseguiti nel medesimo periodo.

Se le verifiche effettuate dovessero dare luogo all'accertamento di rilascio di autodichiarazioni non veritiere, il Dirigente, su segnalazione del RUP, provvederà ad adottare ogni provvedimento necessario per rimuovere i benefici a favore del soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci, nonché all'eventuale adozione di ogni provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

- b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000 e non superiore a € 20.000, la stazione appaltante procede prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui al successivo art. 22, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti e dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, il RUP effettua controlli a campione nei termini e modalità di cui alla precedente lett. a);
- c) per importi superiori a € 20.000, la stazione appaltante procede prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui al successivo art. 22, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

5. Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

## **Art. 21**

### **Criteri di Aggiudicazione**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti e fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, l'aggiudicazione dei contratti può avvenire sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto dalle menzionate Linee Guida ANAC n. 4/2016.

3. Per una più dettagliata disciplina circa i criteri di aggiudicazione si rimanda agli artt. 46 e 47 del presente regolamento.

#### Art. 22

##### Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, ovvero tramite sottoscrizione della determinazione di affidamento.

#### Art. 23

##### Garanzie

1. Le ditte esecutrici e/o fornitrici sono tenute a presentare la garanzia fideiussoria di cui agli artt. 93 (cauzione provvisoria) e 103 (cauzione definitiva) del Codice dei contratti, nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 e seguenti. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 è consentito disporre l'esonero dalla costituzione di tali cauzioni.

2. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

### CAPO III

*Servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra € 40.000 ed € 1.000.000*

#### Art. 24

##### Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000 e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del Codice dei contratti, la Provincia può procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno **tre** operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno **cinque** operatori economici, individuati nell'Albo di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 26.

2. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a €

350.000, la Provincia può procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici individuati nell'Albo di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 26.

3. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 350.000 ed inferiore a € 1.000.000, la Provincia può procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici individuati nell'Albo di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 26.

4. Per gli affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000, la Provincia può procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici idonei individuati nell'Albo di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 38. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 26. Qualora, per i servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici sia obbligatorio procedere attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente, si dovranno utilizzare le modalità di affidamento di cui al precedente art. 17, comma 2, lett. b). **Gli incarichi di importo pari o superiore a € 100.000** sono invece affidati secondo le modalità di cui alla parte II, titolo III e IV del Codice dei contratti.

5. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi/offerte qualora si renda necessario, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti, il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

6. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile procedere all'affidamento ricorrendo alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60, 61 e 62 del Codice dei contratti (aperta, ristretta o competitiva con negoziazione).

7. Per quanto non disposto nel presente Capo, si rinvia alla vigente normativa applicabile e, in particolare, a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.

## Art. 25

### Principio di rotazione

1. Nell'individuare i soggetti a cui affidare direttamente un appalto o una concessione nonché da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori, la Provincia applica il principio di rotazione di cui all'articolo 36, comma 1, del Codice dei contratti, nonché le eventuali indicazioni fornite dall'ANAC con proprie Linee Guida.
2. In caso di procedura negoziata alla quale prendano parte operatori economici individuati nell'Albo di cui al successivo Capo IV, si applica il principio di rotazione stabilito al successivo art. 38.
3. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Si richiama quanto disposto dal terzo periodo del precedente art. 15.
4. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
  - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla Provincia, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - c) ragioni di urgenza o indifferibilità, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

## Art. 26

### Indagini di mercato

1. Fino a quando non viene costituito l'Albo di cui al successivo Capo IV, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui al precedente art. 24, verranno individuati sulla base di indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Gare e Appalti", per i periodi minimi di seguito specificati:
  - a) per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, qualora il RUP intenda individuare gli operatori a cui richiedere preventivi o offerte attraverso indagini mercato, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a **5 giorni naturali e consecutivi**;

b) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 inferiore a € 1.000.000 e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del Codice dei contratti, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a **15 giorni naturali e consecutivi**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

2. L'avviso di indagine di mercato dovrà indicare almeno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di carattere generale (cause di esclusione) e di idoneità professionale;
- gli eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo e l'eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

3. L'avviso di indagine di mercato, oltre ad avere lo scopo di conoscere i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara, potrà essere preordinato a conoscere l'assetto del mercato, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

4. Le indagini di mercato che sono preordinate esclusivamente all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata devono essere avviate, nel caso di affidamento di lavori, solo dopo che sia stato approvato il progetto esecutivo, qualora la normativa non preveda la possibilità di avviare la procedura anche con il progetto definitivo, mentre nel caso di affidamento di forniture e servizi, solo dopo che sia stato approvato il capitolato speciale di appalto o lo schema di contratto o qualsiasi altro documento che contenga tutte le condizioni contrattuali.

5. L'avviso di indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

6. Nel caso in cui l'avviso di indagine di mercato preveda un numero minimo e un numero massimo di operatori economici da invitare si procederà come segue:

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al minimo previsto, il RUP potrà individuare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori soggetti da



invitare, tra quelli in possesso di adeguati requisiti eventualmente riportati in altri elenchi, fino al raggiungimento del numero minimo previsto;

- qualora il numero di manifestazioni di interesse presentate sia superiore al massimo previsto, si procederà al sorteggio pubblico del numero massimo di concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata. Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.\*\*\*) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà pubblicato l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi degli operatori concorrenti. Seguirà l'estrazione del numero massimo previsto di operatori: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla negoziazione, le altre saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi degli operatori economici esclusi, mentre i nomi degli ammessi verranno mantenuti riservati fino all'avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale;
- qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia compreso tra il minimo ed il massimo previsti, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.

#### **Art. 26 bis**

##### **Albo degli operatori economici**

1. In alternativa alle indagini di mercato di cui all'articolo precedente, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, è istituito presso la Provincia di Fermo un Albo degli operatori economici secondo le modalità di cui al successivo Capo IV.

#### **Art. 27**

##### **Lettera di invito**

1. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare offerta mediante lettera d'invito.
2. La lettera d'invito contiene i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 9 bis, del Codice dei contratti. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP e del RPS di cui ai precedenti artt. 6 e 9;
- l) l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) le modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse e l'eventuale clausola che preveda la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano tali;
- n) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la previsione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti;
- o) l'eventuale sopralluogo obbligatorio con indicazione delle relative modalità;
- p) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- q) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Seggio di gara o il RPS procede all'apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni regolatrici delle lettere di invito sono definite dalla normativa nazionale ed europea.

#### Art. 27-bis

##### Termini per la presentazione delle offerte

1. I termini per la presentazione delle offerte a seguito di inoltro della lettera di invito per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore alle soglie per cui è consentito l'utilizzo della procedura negoziata, non dovranno essere inferiori ai seguenti:

- a) **10 (dieci) giorni** dalla data di ricezione della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio del prezzo più basso e senza l'obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 7 (sette) giorni;
- b) **15 (quindici) giorni** dalla data di ricezione della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio del prezzo più basso con l'obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 10 (dieci) giorni;
- c) **20 (venti) giorni** dalla data di ricezione della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e senza l'obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 15 (quindici) giorni;

- d) **25 (venticinque) giorni** dalla data di ricezione della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 20 (venti) giorni.

#### **Art. 28**

##### **Criteri di Aggiudicazione**

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, saranno utilizzati i criteri del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificati nei successivi artt. 46 e 47 del presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" e Linee Guida ANAC n. 4/2016 come da ultime aggiornate.

#### **Art. 29**

##### **Stipula del contratto**

1. Per gli affidamenti di importo non superiore a €40.000 la stipula si intende eseguita mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
2. Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000 si procede di regola mediante la stipula di apposita scrittura privata non autenticata in modalità elettronica.
3. Per affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000 si procede mediante la stipula di atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata in modalità elettronica, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 62.
4. Sono a carico dell'operatore economico le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle relative alla eventuale registrazione e imposta di bollo.
5. È consentito procedere all'esecuzione d'urgenza dopo la determinazione di aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto.
6. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nel caso di ricorso al mercato elettronico e nel caso di affidamento mediante procedura negoziata di lavori di importo inferiore ad € 150.000 e di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

#### **Art. 30**

##### **Garanzie**

1. La serietà delle offerte presentate e la regolare esecuzione del contratto sono garantite

rispettivamente dalla garanzia provvisoria e dalla garanzia definitiva previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti.

2. Dette garanzie, se costituite in forma fideiussoria, devono essere presentate nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 e seguenti.

3. Per le forniture è consentito disporre l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva su giudizio del RUP in base alle modalità di somministrazione.

4. È inoltre consentito l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti.

5. La garanzia definitiva deve essere costituita entro il termine assegnato dal RUP dopo la comunicazione dell'aggiudicazione e resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine la Provincia, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l'aggiudicatario.

3. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

## CAPO IV

### *Disciplina dell'Albo degli operatori economici*

#### **Art. 31**

#### **Istituzione Albo**

1. Il presente regolamento disciplina anche l'istituzione e tenuta dell'Albo degli operatori economici per l'affidamento mediante procedura negoziata di lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali.

2. L'Albo è articolato in differenti Sezioni e precisamente:

- Sezione I: operatori economici per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000;
- Sezione II: operatori economici per lavori di importo superiore a € 150.000;
- Sezione III: operatori economici per forniture e servizi;
- Sezione IV: operatori economici per servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici.

2. Nell'ambito di ogni Sezione, l'Albo si suddivide per categorie e, se del caso, sottocategorie, secondo gli elenchi allegati al presente Regolamento sub 1, 2, 3 e 4. È facoltà della Provincia istituire una o più delle suddette Sezioni oppure istituirle anche solo per alcune delle categorie e sottocategorie, che nel corso del tempo, potranno essere oggetto di ampliamenti, soppressioni,

accorpamenti, scorpori e modificazioni. Nel caso in cui non venga istituita nessuna delle suddette Sezioni, si applicano comunque le disposizioni del presente regolamento.

3. L'Albo presenta carattere aperto, pertanto, gli operatori economici (comprendenti sia imprese che liberi professionisti) in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento. Si procederà all'aggiornamento dell'Albo e delle Sezioni istituite con cadenza annuale.

4. La tenuta, l'aggiornamento e la gestione dell'Albo è affidata al Servizio Appalti Contratti-SUA della Provincia di Fermo.

### **Art. 32**

#### **Ambito di applicazione**

1. L'Albo degli operatori economici, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, deve essere utilizzato per le acquisizioni a mezzo di affidamento diretto e procedura negoziata.

2. L'inclusione dell'operatore economico nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture e servizi e la Provincia non è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

### **Art. 33**

#### **Preventiva pubblicazione**

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio online, sul sito della Provincia di Fermo, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Gare e Appalti" per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, e sulla piattaforma telematica di negoziazione dell'Ente o altre forme di pubblicità.

2. L'avviso e l'eventuale disciplinare devono riportare le seguenti indicazioni:

- modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- le categorie e le fasce di importo in cui la Provincia intende suddividere le Sezioni dell'Albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
- i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l'iscrizione alla specifica Sezione;
- elenco della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

3. L'Albo, una volta divenuto esecutivo il provvedimento dirigenziale di approvazione, viene pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito della Provincia di Fermo per la durata di 15 giorni, sia in sede di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti. Sul sito internet e sulla

piattaforma telematica di negoziazione dell'Ente sarà comunque sempre visibile in un'apposita sezione dedicata.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Provincia rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5. La Provincia procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

### Art. 34

#### Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Trattandosi di Albo dal quale è possibile individuare gli operatori economici da invitare ad una RDO (Richiesta di Offerta) o a cui affidare mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) o Trattativa Diretta su Mepa, al momento della richiesta dovrà anche essere indicata l'eventuale iscrizione al Mepa per la categoria per cui si chiede l'iscrizione alla specifica Sezione dell'Albo.

3. Al fine di essere iscritti alle Sezioni dei lavori verranno richieste le qualificazioni previste dalla normativa vigente. L'importo dei lavori per cui si è qualificati e per il quale si verrà iscritti dovrà essere indicato al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, prendendo a riferimento, per importi di lavori per i quali non è richiesto l'obbligo dell'Attestazione SOA, il quinquennio precedente alla data di presentazione della richiesta.

4. Al fine di essere iscritti all'Albo per le Sezioni relative a forniture e servizi verranno richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

- a) **per importi inferiori ad € 40.000:** per i soggetti per cui è previsto l'obbligo, iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per servizi o forniture analoghi a quelli relativi alla categoria per cui si chiede l'iscrizione o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice dei contratti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

- b) **per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 100.000:** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria e relative sottocategorie per le quali si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo al netto dell'Iva pari o superiore a € 80.000;
- c) **per importi pari o superiori a € 100.000 e fino alla soglia comunitaria:** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett.a) del Codice dei contratti, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria e relative sottocategorie per le quali si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo al netto dell'Iva pari o superiore a € 200.000;

5. Al fine di essere iscritti all'Albo per le categorie relative ai servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici verranno altresì richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

- a) **per importi inferiori a € 40.000:** iscrizione al relativo Albo Professionale;
- b) **per importi pari e superiori a € 40.000 e inferiori a € 100.000:** oltre all'iscrizione al relativo Albo Professionale, aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo, incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della categoria per cui si chiede l'iscrizione per un importo pari o superiore a € 80.000. Tale valore si riferisce all'importo delle parcelle relative agli incarichi;

6. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000, munita di scansione di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

7. Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. Comunque, gli operatori sono invitati ogni **cinque anni** dall'iscrizione all'Albo a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione. E' facoltà del RUP richiedere, al momento dell'invito ad una specifica procedura di gara, il possesso del requisito richiesto per l'iscrizione allo specifica Sezione dell'Albo con decorrenza dello stesso dalla data della lettera d'invito, **nonché ulteriori requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale allorché previsti dalle norme di legge o dalle linee guida ANAC oppure nel caso in cui il servizio, la fornitura o l'incarico da espletare richiedano all'operatore economico affidatario determinate capacità per la corretta e migliore esecuzione degli interventi.**

8. Gli operatori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare alla Provincia qualsiasi variazione dei requisiti generali o professionali posseduti o dei dati autocertificati. La comunicazione dovrà

essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione all'elenco e il non inserimento nello stesso per un anno dalla data di cancellazione. Detti eventuali provvedimenti saranno adottate con determinazione del Dirigente Servizio Appalti Contratti-SUA. Tutte le variazioni dovranno essere aggiornate sul formato on-line della piattaforma autonomamente dall'operatore stesso.

### **Art. 35**

#### **Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi**

1. Gli operatori economici interessati potranno inoltrare domanda di iscrizione ad una o più Sezioni dell'Albo e per determinate categorie esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Ente con la compilazione di appositi form on-line.
2. Il Servizio "Appalti e Contratti - SUA" della Provincia di Fermo provvede alla verifica d'ufficio a campione, dei requisiti autocertificati e comunica agli operatori richiedenti l'eventuale rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento. La comunicazione di accoglimento della domanda avverrà con la pubblicazione dell'Albo sul sito della Provincia e tramite comunicazione inoltrata via PEC.
3. L'iscrizione può essere richiesta per più Sezioni e categorie merceologiche e per diversi importi.
4. L'iscrizione avverrà per la/le categoria/e richiesta/e. Il soggetto richiedente dovrà inoltre indicare, ove previste, a quali sottocategorie è interessato al fine di consentire al Dirigente/Responsabile del Servizio interessato, in caso di affidamento relativo ad una sottocategoria specifica, di invitare alla gara solo i soggetti che vi hanno fatto richiesta.

### **Art. 36**

#### **Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 34 o quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. Il Dirigente del Servizio "Appalti e Contratti - SUA" dispone, se del caso su segnalazione del Dirigente del Servizio interessato, la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
  - a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
  - b) perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
  - c) qualora gli operatori si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza o di errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Provincia;



d) qualora gli operatori abbiano in corso contenziosi con la Provincia discendenti da contratti conclusi con la medesima.

3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

#### **Art. 37**

##### **Procedura per la cancellazione**

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Dirigente del Servizio "Appalti e Contratti - SUA" dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo pec, dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni.

2. Trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza di tale termine, il Dirigente del Servizio "Appalti e Contratti - SUA", sentito il Dirigente del Servizio interessato, si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.

3. Le determinazioni del Dirigente devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo pec, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

#### **Art. 38**

##### **Modalità di Utilizzo dell'Albo**

1. Il RUP individua gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, rispettando il principio della rotazione, attraverso l'effettuazione del sorteggio tra gli operatori economici iscritti nella categoria e nella fascia di importo ricomprendente l'oggetto dell'affidamento. Non è consentito invitare gli operatori economici uscenti o già invitati alla procedura di affidamento immediatamente precedente a quella di cui si tratti per la stessa categoria e fascia di importo, salvo il caso in cui gli operatori ancora da invitare non sono in numero sufficiente. In tal caso il RUP può nuovamente invitare operatori sorteggiati già invitati secondo il criterio stabilito al precedente primo periodo.

3. Nei casi di affidamento diretto consentiti dalla normativa, la scelta del soggetto avverrà a discrezione del RUP, scegliendo il soggetto a cui affidare l'intervento tra quelli iscritti all'Albo, salvo eccezionali e motivate esigenze per le quali è possibile ricorrere a soggetti non iscritti, nel rispetto del principio di rotazione indicato al precedente art. 25.

4. Nel caso in cui per determinate specifiche categorie non vi sia un numero sufficiente di operatori economici da invitare secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento, il RUP può integrare con altri operatori economici non iscritti.

5. La scelta del numero delle imprese da invitare spetta al RUP, nel rispetto del numero minimo indicato ai precedenti artt. 20 e 24.

#### **Art. 39**

##### **Altri Albi**

1. È fatta salva la facoltà in capo al RUP di utilizzare, in esecuzione a specifica normativa di settore, gli Albi costituiti da Enti pubblici sovraordinati per l'affidamento di specifici interventi.

## CAPO V

### *Lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie e procedura aperta*

#### Art. 40

##### **Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura aperta**

1. Per gli appalti di lavori di importo complessivo pari o superiore a € 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria l'operatore economico viene selezionato con il ricorso alla procedura aperta quale procedura ordinaria prevista dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e successivi del Codice dei contratti. Detta procedura può essere utilizzata, altresì, per l'acquisizione di servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo Codice in alternativa alle procedure semplificate di cui all'art. 36 lett. a) e b).

La procedura aperta garantisce un'ampia partecipazione degli operatori economici ed un'effettiva applicazione dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza ed è adottata qualora:

- una preselezione di operatori non sia opportuna;
- l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio;
- tale procedura risulti essere maggiormente vantaggiosa ovvero utile in relazione alla natura e rilevanza del contratto.

#### Art. 41

##### **Bando di gara**

1. Lo svolgimento della procedura aperta è preceduta da apposito bando di gara ed eventuale avviso di indizione di gara. Tali atti sono redatti nel rispetto delle prescrizioni formali previste dalla normativa vigente in relazione all'oggetto e all'entità dell'appalto.

2. All'interno del bando di gara, si specificano i seguenti elementi:

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza.

5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
11. Condizioni di partecipazione.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione.
13. Indicazione, se ricorre, di accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione o di asta elettronica.
14. In caso di appalto suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti, nonché, indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicazione dell'eventuale ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.
21. In caso di procedure aperte: a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato

alla propria offerta; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte; c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
23. Indicazione su fatturazione elettronica.
24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
26. Data/e e riferimento/i di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto/agli appalti.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
30. Altre eventuali informazioni.

3. Le disposizioni regolatrici dei bandi di gara sono definite dalla normativa nazionale ed europea.

4. Successivamente alla ricezione delle istanze di partecipazione contenenti le offerte, si procederà al controllo in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte nei termini e modalità specificate nel bando.

5. I dati relativi all'esito delle varie fasi saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa e alla disciplina sul diritto di accesso di prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del Codice dei contratti.

## **Art. 42**

### **Criteri di Aggiudicazione**

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, saranno utilizzati i criteri del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificati nei successivi artt. 46 e 47 del presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" e Linee Guida ANAC n. 4/2016 come da ultime aggiornate".

## **Art. 43**

### **Perfezionamento del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

2. Sono a carico dell'operatore economico le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle relative alla eventuale registrazione e imposta di bollo.

#### **Art. 44**

##### **Garanzie**

1. La serietà delle offerte presentate e la regolare esecuzione del contratto sono garantite rispettivamente dalla garanzia provvisoria e dalla garanzia definitiva previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti.

2. Dette garanzie, se costituite in forma fideiussoria, devono essere presentate nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 e seguenti.

3. Per le forniture è consentito disporre l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva su giudizio del RUP in base alle modalità di somministrazione.

4. È inoltre consentito l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti.

5. La garanzia definitiva deve essere costituita entro il termine assegnato dal RUP dopo la comunicazione dell'aggiudicazione e resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l'Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l'aggiudicatario.

3. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

#### **CAPO VI**

##### ***Lavori, servizi e forniture di somma urgenza e protezione civile***

#### **Art. 45**

##### **Procedure di somma urgenza e di protezione civile**

1. Il RUP ovvero il tecnico competente della Provincia dispone contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori ovvero della fornitura o del servizio qualora vi siano circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio in tal senso.

2. L'affidamento dei lavori di somma urgenza e comunque dell'esecuzione di appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie può avvenire mediante affidamento diretto nei limiti di € 200.000 ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico competente della Provincia, anche servendosi degli appositi elenchi di operatori economici.

3. Come chiarito dall'art. 163 del Codice dei contratti, l'esecuzione di appalti di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è di norma definito consensualmente tra le parti.

4. Per una disciplina più dettagliata circa gli appalti di somma urgenza, si rimanda al citato art. 163.

### **TITOLO III**

#### **Selezione e valutazione delle offerte**

##### **CAPO I**

##### *Criteri di aggiudicazione*

###### **Art. 46**

###### **Criterio minor prezzo**

1. Il criterio del minor prezzo può essere determinato:
  - a) per i contratti da stipulare a misura: mediante ribasso sull'elenco prezzi proposto o sull'importo degli interventi o mediante offerta a prezzi unitari;
  - b) per i contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura: mediante ribasso sull'importo degli interventi o mediante offerta a prezzi unitari;
2. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di invito.

###### **Art. 47**

###### **Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Sono aggiudicati esclusivamente tramite tale criterio i contratti relativi:
  - ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera come definiti all'art. 50, comma 1, del medesimo Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
  - ai servizi di ingegneria e architettura e agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000;
  - ai servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
3. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di invito. In

particolare, all'interno dei disciplinari di gara (eventualmente nel bando di gara o lettera di invito) devono essere specificati:

- i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- l'eventuale ripartizione dei criteri e dei sub-criteri, con i relativi pesi e punteggi da attribuire;
- l'eventuale soglia di sbarramento per i progetti relativi all'offerta tecnica.

4. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto dalle citate Linee Guida ANAC n. 2/2016 n. 4/2016, come da ultime aggiornate.

## CAPO II

### *Svolgimento delle operazioni di gara: modalità e soggetti*

#### Art. 48

##### **Svolgimento delle gare**

1. Tutte le operazioni di gara sono svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, come prescritto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, delle disposizioni di cui al Codice dei contratti ed in osservanza degli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC.

2. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art 40, comma 2, del Codice dei contratti, la Provincia di Fermo ottempera all'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici svolgendo le procedure tramite piattaforma di e-procurement e secondo le modalità previste.

3. La pubblicità delle sedute aperte di gara è garantita da preventiva pubblicazione sulla predetta piattaforma telematica di negoziazione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di gara. Di norma, le sedute si svolgono presso la Sede centrale della Provincia, sita in V.le Trento 113 - 63900 Fermo.

#### Art. 49

##### **Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo**

1. Quando si procede ad esperire procedure di affidamento in applicazione del criterio del prezzo più basso, tutti gli adempimenti relativi alle gare sono assicurati dal RPS di cui al precedente articolo 9.

2. Le operazioni relative all'apertura delle *buste telematiche* contenenti la documentazione amministrativa e delle offerte economiche sono eseguite dal RPS, in seduta pubblica, con l'assistenza di almeno un testimone con funzioni di segretario verbalizzante.

3. All'esito delle operazioni di gara, il RPS, in seduta pubblica, redige la graduatoria tenendo

conto, ove previsto dal bando o lettera di invito, dell'esclusione automatica delle offerte anomale disciplinata dal Codice dei contratti. In ogni caso, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il RPS procederà al calcolo della soglia dell'anomalia nei modi prescritti dallo stesso Codice e quindi con la verifica circa la congruità delle offerte prime graduate che presentino un valore di ribasso pari o superiore della predetta soglia.

4. L'aggiudicazione è disposta con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti-SUA, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell'art. 76 del Codice dei contratti.

5. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", come da ultimo aggiornate.

#### **Art. 50**

##### **Operazioni di gara in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. In caso di procedure di affidamento in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura delle *buste telematiche* contenenti la documentazione amministrativa sono eseguite dal RPS o da un Seggio di gara istituito ad hoc, in seduta pubblica, con l'assistenza di almeno un testimone con funzioni di segretario verbalizzante.

2 All'esito del controllo della documentazione amministrativa e dei relativi provvedimenti di ammissione/esclusione dei partecipanti, il Seggio di gara oppure il RPS procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 51, che procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i parametri e le modalità fissate nel bando o nella lettera d'invito.

3. L'assegnazione del punteggio finale complessivo risulta pertanto dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'offerta economica e all'offerta tecnica. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei contratti e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Seggio di gara oppure al RPS.

4. Il Seggio di gara oppure il RPS, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse avvalendosi della Commissione.

5. L'aggiudicazione è disposta con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti-SUA, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell'art. 76 del Codice dei contratti

#### **Art. 51**



### Commissione giudicatrice

1. Nelle gare d'appalto o di concessione, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire, tramite determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti-SUA dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione di gara è composta da un numero dispari di commissari - di regola tre - non superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dal citato art. 77 e dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016 "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", come da ultime aggiornate. I commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Si applicano, per quanto concerne l'iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei contratti, le disposizioni contenute nelle menzionate Linee Guida ANAC n. 5/2016 Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo, si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12, del Codice. Pertanto, si stabilisce che i membri della Commissione possono essere scelti, su proposta del RUP, tra i seguenti soggetti:
  - dipendenti interni, da individuare all'interno dei servizi ed uffici inerenti all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità e sulla base del principio di rotazione;
  - soggetti esperti esterni all'Amministrazione scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta avviene tenuto conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto. Gli esperti esterni devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse.

Le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sono verbalizzate dal segretario individuato di regola dal Dirigente del Servizio Appalti Contratti-SUA.

### Art. 52

#### Compiti della Commissione giudicatrice

1. Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
  - a) prima fase in seduta pubblica: apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi sulla base della documentazione amministrativa presentata e previamente accertata dal Seggio di gara o dal RPS. La Commissione verifica la completezza

della documentazione prescritta procedendo, se del caso, all'esclusione dei concorrenti che hanno presentato la documentazione incompleta dal punto di vista formale;

- b) seconda fase in seduta riservata: valutazione nel merito delle offerte tecniche ammesse;
- c) terza fase in seduta pubblica: lettura del punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, eventualmente riparametrato, apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, lettura delle medesime offerte, assegnazione del relativo punteggio, formulazione della graduatoria provvisoria con eventuale individuazione delle offerte che superano la soglia anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei contratti ovvero eventuale proposta di aggiudicazione;

2. Al termine delle operazioni di gara, la Commissione consegna i verbali e i documenti di gara al seggio di gara o al RPS per gli adempimenti necessari ad addivenire all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 33 e 76 del Codice dei contratti.

3. I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità e buon andamento. Qualora le operazioni di gara richiedano lo svolgimento in più sedute, il Presidente deve garantire l'adeguata conservazione degli atti di gara e delle offerte. Spetta sempre al Presidente la possibilità di disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.

#### **Art. 53**

##### **Partecipazione alle sedute pubbliche di gara**

1. Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale ad evidenza pubblica volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. Spetta al Segretario verbalizzante acquisire i dati personali e l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza di coloro che si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti e quindi riportare il tutto all'interno del verbale di gara.
3. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche, i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale, previa loro identificazione. I rappresentanti, a tal fine, dovranno chiedere preventivamente la parola al RPS o al Presidente della Commissione giudicatrice, il quale, compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno, concede la parola.

#### **Art. 54**

##### **Verbale di gara**

1. Delle operazioni di gara viene sempre redatto un verbale il quale dovrà essere firmato da tutti i componenti dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante. Nel caso in cui questa non fosse nominata, il verbale è firmato dal RPS che presiede la gara, dal segretario e dai testimoni.

2. All'interno del verbale delle operazioni di gara deve essere almeno specificato:

- l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
- il nome dell'aggiudicatario provvisorio e la giustificazione della scelta della relativa offerta;
- eventuali ragioni per la mancata aggiudicazione.

### CAPO III

#### *Offerte anormalmente basse*

##### **Art. 55**

#### **Valutazione dell'anomalia: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata con riferimento alle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori a quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito. Tale calcolo non va effettuato se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre.
2. Spetta al RPS, con l'ausilio della Commissione giudicatrice, valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

##### **Art. 56**

#### **Valutazione dell'anomalia: criterio del minor prezzo**

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, per l'individuazione delle offerte anormalmente basse è prevista l'applicazione del meccanismo disciplinato dall'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo, il calcolo dell'anomalia è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
3. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti, per importi di appalti inferiori alle soglie di cui all'art. 35 e che non presentano carattere transfrontaliero deve essere disposta all'interno del bando o della lettera d'invito l'esclusione automatica dalla procedura di gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

##### **Art. 57**

#### **Disposizioni comuni**

1. Nel bando di gara o nella lettera d'invito dovranno essere specificate le modalità di determinazione della soglia di anomalia e le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. In caso di procedura di gara da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, deve essere altresì disposta l'esclusione automatica.
2. È sottoposta a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto indicato nell'art. 97, comma 5, del Codice dei contratti e si proseguirà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. È facoltà del RPS procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RPS chiede per iscritto, all'operatore economico interessato, la presentazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni di apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, il RPS può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per il riscontro. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente giustificata, viene proposta l'aggiudicazione.
3. In merito alla procedura di verifica dell'anomalia si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice dei contratti.

#### CAPO IV

##### *Aggiudicazione della procedura di gara*

##### **Art. 58**

##### **Determinazione di aggiudicazione**

1. All'esito delle operazioni di cui ai precedenti articoli, la Commissione giudicatrice – o il RPS, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Dirigente competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del Dirigente competente con propria determinazione, unitamente alla approvazione dei verbali di gara. Con l'approvazione dell'aggiudicazione si riconosce la regolarità e legittimità del procedimento di gara e si pronuncia l'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice dei contratti.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti, qualora, su richiesta del RPS, il RUP abbia ritenuto tutte le offerte inidonee e non convenienti in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà deve essere indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. La stazione appaltante si riserva altresì, previa motivazione, di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, senza che gli operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

4. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il RPS, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice dei contratti, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del medesimo Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 dello stesso Codice. Fino a quando non sarà operativa la Banca dati nazionale degli operatori economici, tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass,
5. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando di gara o dalla lettera d'invito.
6. In caso di esito negativo delle verifiche, il Dirigente competente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Dirigente competente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

## **TITOLO IV**

### **Concessioni di lavori, servizi e forniture**

#### **Art. 59**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici, servizi e forniture sono disciplinate dalla Parte III del Codice dei contratti.
2. Per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice dei contratti relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. A tali procedure si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I, II e III del presente regolamento e dalle successive Parti IV e V, nei limiti della compatibilità.

#### **Art. 60**

##### **Determinazione del valore stimato delle concessioni**

1. Il valore stimato delle concessioni è determinato secondo quanto stabilito nel Codice di contratti e dalla normativa di settore. All'interno della determinazione a contrattare e dei relativi

documenti di gara sono specificati sia gli elementi di calcolo del valore stimato della concessione sia il piano economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico finanziario della concessione secondo gli elementi previsti dal medesimo Codice.

## PARTE IV

### STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### Art. 61

##### Stipula del contratto e termini

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nel termine fissato tra le parti nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Provincia di Fermo, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma è ammessa nei soli casi previsti dall'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 32 del Codice dei contratti.
3. Il contratto non può comunque essere stipulato (*termine dilatorio*) prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice dei contratti, il termine dilatorio di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:
  - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice dei contratti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti, in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato

elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei contratti;

5. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Provincia di Fermo e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 104/2010 o fissa, con ordinanza, la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

6. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92 comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, il RUP non ne abbia già chiesto l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.

## **Art. 62**

### **Forma e contenuto del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, la stipula del contratto avviene, di norma:

- con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, quando il contratto deriva dalle procedure ordinarie di cui agli artt. 60, 61 e 62 del Codice dei contratti (aperta, ristretta o competitiva con negoziazione), o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;
- con scrittura privata autenticata in modalità elettronica, per gli affidamenti, derivanti da procedure negoziate, di importo pari o superiore a € 150.000;
- con scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, per gli affidamenti, derivanti da procedure negoziate, di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000;
- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite sottoscrizione della determinazione di affidamento, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

- secondo le regole previste dal sistema di e-procurement del mercato elettronico prescelto, in caso di acquisti telematici.

2. Spetta al Segretario provinciale rogare ed autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell'interesse della Provincia, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio di legge in materia di disciplina dell'attività notarile. È fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali, quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.

3. In caso di assenza del Segretario provinciale, la qualifica di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.

4. La stipulazione è subordinata all'acquisizione della documentazione prescritta dal Codice dei contratti e, più in generale, dalla normativa di settore.

5. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e affidatario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

- a) individuazione del contraente;
- b) oggetto, importo e durata del contratto;
- c) luogo, modalità e termini di esecuzione;
- d) programma di esecuzione;
- e) contabilizzazione;
- f) modalità e i tempi per la liquidazione dei corrispettivi;
- g) cauzioni e fidejussioni;
- h) sanzioni e penali;
- i) controlli;
- j) specifiche modalità e termini di collaudo;
- k) regolamentazione subappalto;
- l) recesso e risoluzione contrattuale;
- m) modalità di soluzione delle controversie.

6. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è di regola allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

7. Per i lavori pubblici, il contratto è regolato, per quanto non disciplinato dalle ulteriori norme del regolamento di attuazione del Codice dei contratti e dal Capitolato generale nel seguito citato, dalle restanti norme ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e nel D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

8. Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi è stabilito nel rispetto della



norma di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002.

#### **Art. 63**

##### **Competenza a stipulare il contratto**

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui al precedente art. 6 o da chi legittimamente lo sostituisce. In sede di stipula, il Dirigente sottoscrittore ha facoltà di apportare al contratto eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.

#### **Art. 64**

##### **Spese contrattuali**

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente. Nei contratti d'appalto, sono a carico dell'appaltatore anche le eventuali spese di registrazione.

2. All'attività rogante del Segretario provinciale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).

3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.

4. Il Segretario provinciale, avvalendosi del personale del Servizio Appalti Contratti-SUA, cura l'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Tesoreria Provinciale.

6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

#### **Art. 65**

##### **Gestione, repertorio e scadenza del contratto**

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dal Servizio Appalti Contratti-SUA, che provvederà, altresì, a porre in essere, in accordo con il Segretario provinciale, gli atti necessari e legalmente previsti.

2. Il Servizio di cui al precedente comma cura la stesura definitiva dello schema di contratto, allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare; in

accordo con il Segretario provinciale, procederà alla richiesta della documentazione necessaria alla stipula nei confronti delle parti contraenti ed alla comunicazione del giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine concordato, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare l'eventuale cauzione provvisoria ed a darne comunicazione all'ANAC.

4. Quando il contratto è stipulato mediante una forma diversa da quella indicata nel precedente comma 1 (scrittura privata non autenticata, mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione di affidamento, o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio), la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.

5. Il contratto è predisposto di regola in un solo originale, quando le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali. Quando il contratto è soggetto a registrazione, si procede alla formazione di una copia conforme all'originale.

6. Il Servizio Appalti Contratti-SUA provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriamento e registrazione, alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri Servizi eventualmente interessati agli adempimenti di competenza.

7. Presso il Servizio di cui al comma precedente è custodito il Repertorio Generale dei Contratti della Provincia di Fermo in cui vengono inseriti, in ordine cronologico, tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata autenticata. Il contratto, una volta assunto a Repertorio, assume un numero progressivo identificativo.

8. Non sono soggetti a repertoriamento le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti i cui originali sono conservati dal Dirigente stipulante.

9. La cura del Repertorio e la custodia degli originali dei contratti sono sotto la responsabilità del Segretario provinciale. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.

10. Nei casi di cui al precedente comma 4, ogni Settore dell'Ente istituisce, conserva e aggiorna un apposito "Registro Atti Privati del Settore ....." per l'annotazione, in ordine cronologico e con numero progressivo, di tutti gli atti, aventi valenza contrattuale, sottoscritti dal Dirigente del Settore senza l'intervento dell'Ufficiale Rogante; detto Registro ha solo una funzione documentale con valenza interna.

11. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.

12. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.

13. Il Servizio Appalti Contratti-SUA cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi; le eventuali registrazioni successive alla prima sono curate dal Servizio che ha in carico la gestione dinamica del contratto.

#### **Art. 66**

##### **Proroga e rinnovo contrattuale**

1. Per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate, ed in particolare per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della prestazione contrattuale se espressamente previsto nel contratto originario, è ammesso il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale, alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato. La proroga deve essere disposta con atto del Dirigente/Responsabile del servizio interessato e comunicato alla ditta affidataria. È vietato il rinnovo tacito dei contratti.

2. La proroga del contratto è disposta nel rispetto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti.

3. Ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 63, comma 5, del Codice dei contratti, il rinnovo espresso del contratto è ammesso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con particolare riferimento alle norme di settore riguardanti gli appalti di lavori, servizi e forniture. Come chiarito dall'ANAC, il rinnovo del contratto può avvenire solo se esplicitamente dichiarato negli atti di gara e nel contratto originario, alle medesime condizioni, nonché per un tempo predeterminato. L'esercizio di tale facoltà deve essere peraltro formalizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio interessato con una specifica comunicazione all'appaltatore, prima della scadenza del contratto originario.

#### **Art. 67**

##### **Modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sospensione e risoluzione**

1. Sono ammesse modifiche al contratto concordate per iscritto tra le parti, nei casi espressamente previsti dal Codice dei contratti e dalla normativa di settore e che non alterino la natura del contratto stesso, previo provvedimento autorizzatorio del RUP.

2. In caso di integrazioni o variazioni al contratto in corso che aumentino la spesa, e sempre che questo sia contemplato dalla legge, le risorse finanziarie necessarie devono essere preventivamente impegnate nel bilancio.

3. Per una disciplina più esaustiva in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si rimanda all'art. 106 del Codice dei contratti.

4. La sospensione temporanea del contratto è ammessa nei limiti e modalità di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

5. La Provincia si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia qualora ricorrano una o più condizioni contemplate dall'art. 108 del predetto Codice dei contratti e nei modi

stabiliti dallo stesso articolo e dalla legge vigente in materia.

#### **Art. 68**

##### **Controllo, collaudo e liquidazione del corrispettivo contrattuale**

1. La regolarità circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del soggetto contraente è controllata e verificata dall'Amministrazione tramite il RUP interessato, congiuntamente al direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori, o il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.
4. Quando risulti che il soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, viene rilasciato il certificato di collaudo (per gli appalti di lavori) ovvero il certificato di verifica di conformità (per gli appalti di beni e servizi) rispettivamente da parte del direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui all'art. 102 del Codice dei contratti.
5. Il corrispettivo contrattuale pattuito è liquidato previo accertamento della regolare esecuzione della stessa prestazione, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.
6. Il Dirigente/Responsabile del servizio interessato può delegare la firma delle liquidazioni a funzionari titolari di posizione organizzativa.

#### **Art. 69**

##### **Divieto di cessione del contratto**

1. È vietata la cessione dei contratti d'appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi a terzi.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti, è ammessa la cessione del credito da corrispettivo di appalto ovvero concessione purché stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Provincia, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. Questa è priva di efficacia, qualora l'Ente la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione ovvero altro termine stabilito nel contratto.

## **PARTE V**

### **DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI**

## **Art. 70**

### **Cauzioni**

1. In relazione alle procedure di gara di cui al presente regolamento, trovano applicazione gli artt. 93, 103 e 104 del Codice dei contratti e le disposizioni di cui al DM del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 e seguenti che prescrivono le seguenti garanzie in qualità di:

- cauzione provvisoria;
- cauzione definitiva;
- anticipazione;
- rata di saldo;
- risoluzione;
- buon adempimento

2. Quanto all'incameramento o allo svincolo delle cauzioni sopra elencate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93, 103 e 104 del Codice dei contratti. Questi sono disposti dal RPS di cui al precedente art. 9 o dal Dirigente proponente di cui al precedente art. 6, rispettivamente interessati.

## **Art. 71**

### **Subappalto e avvalimento.**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei contratti ed è autorizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio interessato, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti fra cui, in particolare, l'idoneità della ditta candidata al subappalto.

2. Il ricorso al subappalto non è consentito nelle ipotesi previste da leggi e regolamenti vigenti. Di detto divieto dovrà farsene espressa menzione nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.

3. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o qualora sia espressamente vietato, è causa di risoluzione del contratto.

5. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le norme di gara potranno prevedere per l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, la possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'istituto dell'avvalimento è consentito nei modi e nei limiti previsti dall'art. 89 del Codice dei contratti.

## **Art. 72**

### **Diritto di accesso agli atti di gara**

1. L'accesso agli atti di gara relativi alle procedure di cui in oggetto è consentito nei modi e limiti di quanto previsto dagli artt. 22 e successivi della Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del Codice dei contratti. L'esercizio di tale diritto avviene in piena conformità all'orientamento giurisprudenziali sviluppatosi in materia.

### **Art 73**

#### **Annullamento della gara e mancata stipula del contratto**

1. La Provincia si riserva il diritto di:

- a) procedere all'annullamento della gara qualora vi siano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
- c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

### **Art. 74**

#### **Inadempienze da parte del Soggetto contraente**

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Dirigente/Responsabile del Servizio interessato preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Dirigente/Responsabile del Servizio interessato ha l'obbligo di applicare le penali previste. Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

3. Qualora l'impresa risulti iscritta all'Albo degli operatori economici, tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto Albo.

4. La Provincia si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti dell'Ente tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ovvero alle imprese che, sempre nell'arco temporale sopra indicato, siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti dell'Ente.

5. Sono fatte salve le norme di settore applicabili in materia di inadempimento e risoluzione con particolare riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture.

**Art. 75**

**Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010.

**Art. 76**

**Contenzioso**

1. Il contenzioso riguardante i contratti stipulati in applicazione del Codice dei contratti è disciplinato dagli artt. 204-211-*bis* del Codice dei contratti stesso e dal D. Lgs. n. 204/2010.

**Art. 77**

**Casi non previsti dal presente regolamento e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'ANAC;
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice;
- d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
- e) lo statuto e i regolamenti provinciali.

**Art. 78**

**Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari provinciali con esso contrastanti.

2. In ogni caso e nell'ipotesi di norme regolamentari provinciali contrastanti con il Codice dei contratti, quest'ultimo deve intendersi prevalente.

**Art. 79**

**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:

- a) qualora le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'ANAC siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;
- b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

## **Art. 80**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. In via transitoria sino alla piena operatività della Banca Dati nazionale degli operatori economici, l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità previste dalla deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, tenendo conto della differenziazione tra le procedure interamente gestite telematicamente e quelle gestite con modalità tradizionali.
2. In via transitoria sino alla piena operatività della piattaforma interoperativa dell'ANAC, per la pubblicità dei bandi di gara si applica quanto previsto dallo stesso art. 73 del Codice dei contratti e dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016".
3. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti, la Commissione giudicatrice viene nominata secondo quanto disposto dal precedente articolo 51.

## **Art. 81**

### **Tutela dei dati personali**

1. La Provincia garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs.30/06/2003 n.196, del D. Lgs.10/08/2018 n.101 e del Regolamento (CE) 27/04/2016 n.2016/679/UE.

## **Art. 82**

### **Entrata in vigore e pubblicità del regolamento**



1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del decreto del Presidente della Provincia di Fermo con il quale viene approvato.
2. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "*Regolamenti*".
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge n. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ELENCO CATEGORIE PER LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A €  
150.000,00**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cat. Dpr n. 207/010</b>
<b>A</b>	Edifici civili e industriali	<b>OG1</b>
<b>B</b>	Strade, autostrade, ponti, viadotti ... e opere complementari	<b>OG3</b>
<b>C</b>	Impianti tecnologici Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Impianti termici e di condizionamento Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	<b>OG11</b> <b>OS3</b> <b>OS28</b> <b>OS30</b>
<b>D</b>	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio	<b>OG2</b>  <b>OS2 - A</b>  <b>OS2 - B</b>
<b>E</b>	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	<b>OG10</b>
<b>F</b>	Verde e arredo urbano	<b>OS24</b>
<b>G</b>	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti	<b>OS14</b>
<b>H</b>	Finiture di opere generali in materiali lignei, pilastri, metallici e vetrosi Finiture di opere generali di natura edile Finiture di opere generali di natura tecnica Strutture prefabbricate in c.a	<b>OS6</b> <b>OS7</b> <b>OS8</b> <b>OS13</b>
<b>I</b>	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	<b>OS9</b>
<b>L</b>	Segnaletica stradale non luminosa Barriere stradali di sicurezza	<b>OS10</b> <b>OS12 - A</b>
<b>M</b>	Barriere paramassi, fermaneve e simili	<b>OS12 - B</b>
<b>N</b>	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	<b>OS34</b>

O	Scavi archeologici	OS25
P	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6
Q	Opere marittime e lavori di dragaggio Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	OG7 OS15
R	Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Opere di ingegneria naturalistica Impianti di potabilizzazione e depurazione Interventi a basso impatto ambientale	OG8 OG12 OG13 OS22 OS35
S	Lavori in terra Opere d'arte nel sottosuolo Rilevamenti topografici	OS1 OG4 OS20
T	Demolizione di opere	OS23
U	Impianti pneumatici e antintrusione	OS5
V	Opere strutturali speciali Apparecchiature strutturali speciali Dighe Componenti strutturali in acciaio Componenti per facciate continue Pavimentazioni e sovrastrutture speciali Strutture in legno Coperture speciali	OS21 OS11 OG5 OS18 - A OS18 - B OS26 OS32 OS33
W	Impianti per la produzione di energia elettrica Impianti per centrali di produzione di energia elettrica Linee telefoniche ed impianti di telefonia Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati Impianti per la trazione elettrica	OG9 OS16 OS17 OS19 OS27
Y	Impianti elettromeccanici trasportatori Impianti per la mobilità sospesa	OS4 OS31
Z	Armamento ferroviario	OS29

**ELENCO CATEGORIE PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000**

	<b>CATEGORIE DI OPERE GENERALI</b>
OG1	Edifici civili e industriali
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti ... e opere complementari
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG5	Dighe
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8	Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13	Opere di ingegneria naturalistica

	<b>CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE</b>
OS1	Lavori in terra
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, pilastri, metallici e vetrosi

OS7	Finiture di opere generali di natura edile
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13	Strutture prefabbricate in c.a
OS14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali di produzione di energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS18-B	Componenti per facciate continue
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20	Rilevamenti topografici
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità sospesa
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale

## ELENCO CATEGORIE PER FORNITURE E SERVIZI

<b>Categoria 1:</b>	<b>Abbigliamento e accessori per il personale</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Divise, uniformi, indumenti da lavoro</li> <li>1.2. Scarpe</li> <li>1.3. Dispositivi di protezione individuale e di autotutela</li> </ul>
<b>Categoria 2:</b>	<b>Tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Personal computer, stampanti, fotocopiatrici e altre periferiche</li> <li>2.2. Altre macchine da ufficio (rilegatrici, affrancatrici, punzonatrici, distruggi documenti, tagliacarte, fascicolatori, macchine da scrivere, ecc.)</li> <li>2.3. Materiale di consumo per attrezzature informatiche (toner, cartucce, nastri, ecc.)</li> <li>2.4. Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica macchine e attrezzature da ufficio</li> <li>2.5. Smaltimento dei consumabili e dei rifiuti RAEE</li> <li>2.6. Sviluppo o commercializzazione di software gestionali, sviluppo di soluzioni personalizzate ed integrate in base alle esigenze e ai sistemi del cliente</li> <li>2.7. Servizi sistemistici, assistenza, formazione e consulenza</li> <li>2.8. Soluzioni e sistemi integrati di elaborazione, storage, networking, virtualizzazione, sicurezza informatica, archiviazione ottica</li> <li>2.9. Sistemi di sicurezza e di videosorveglianza</li> <li>2.10. Sistemi di telefonia e comunicazione unificata</li> <li>2.11. Servizi di archiviazione dei documenti, servizi di digitalizzazione</li> <li>2.12. Sistemi di telecomunicazione wireless</li> <li>2.13. Sistemi di automazione e controllo</li> <li>2.14. Formazione informatica</li> </ul>
<b>Categoria 3:</b>	<b>Materiale da ferramenta</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Fornitura di materiale idrotermosanitario</li> <li>3.2. Fornitura di materiale da ferramenta</li> <li>3.3. Fornitura di materiale per elettricista</li> <li>3.4. Fornitura di materiale per falegnameria</li> <li>3.5. Fornitura di materiale per sicurezza</li> </ul>

<b>Categoria 4:</b>	<b>Autoveicoli e materiali di ricambio</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Acquisto o noleggio autovetture</li> <li>4.2. Acquisto o noleggio Autocarri</li> <li>4.3. Acquisto o noleggio motori, ciclomotori, biciclette</li> <li>4.4. Accessori e ricambi</li> <li>4.5. Decorazione di automezzi</li> <li>4.6. Manutenzione veicoli e automezzi</li> <li>4.7. Lavaggio veicoli e automezzi</li> </ul>
<b>Categoria 5:</b>	<b>Carburanti e lubrificanti</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Carburanti e lubrificanti per automezzi</li> <li>5.2. Carburanti e lubrificanti per mezzi e macchine da lavoro</li> </ul>
<b>Categoria 6:</b>	<b>Materiale per manutenzioni stradali</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. Conglomerato bituminoso a freddo</li> <li>6.2. Conglomerato bituminoso a caldo</li> <li>6.3. Fornitura ghiaia, breccia, pietrischio</li> <li>6.4. Segnaletica stradale verticale, toponomastica, cartelli pubblicitari, vernici</li> <li>6.5. Sale</li> <li>6.6. Arredo urbano</li> <li>6.7. Materiali edili</li> </ul>
<b>Categoria 7:</b>	<b>Materiali e prodotti per manutenzione patrimonio</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.1. Fornitura combustibili da riscaldamento</li> <li>7.2. Ascensori: installazione e manutenzione</li> <li>7.3. Riparazione elettrodomestici</li> </ul>
<b>Categoria 8:</b>	<b>Verde pubblico</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.1. Manutenzione aree verdi urbane, sfalcio delle banchine stradali, irrigazione</li> <li>8.2. Realizzazione e manutenzione giardini</li> <li>8.3. Decorazioni/addobbi floreali</li> <li>8.4. Attrezzature per giardinaggio</li> </ul>
<b>Categoria 9:</b>	<b>Igiene e pulizia</b>

<b>Sottocategorie:</b>	<p>9.1. Pulizia locali</p> <p>9.2. Attrezzature e materiale per pulizia</p> <p>9.3. Asciugamani elettrici ed automatici</p> <p>9.4. Servizi di pulizia, biancheria ed indumenti</p> <p>9.5. Servizi di Disinfestazione – Derattizzazione- Allontanamento piccioni</p> <p>9.6. Servizio Pulizia caditoie</p> <p>9.7. Servizio rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi</p> <p>9.8. Servizio bonifica amianto</p>
<b>Categoria 10:</b>	<b>Arredi</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<p>10.1. Arredi scolastici</p> <p>10.2. Arredi uffici</p> <p>10.3. Arredi per esterni</p> <p>10.4. Arredamento ed attrezzature per mense</p> <p>10.5. Arredamento per teatri e cinema;</p> <p>10.6. Arredamento e attrezzature per case di riposo, Casa Albergo</p> <p>10.7. Arredamento per seggi elettorali</p>
<b>Categoria 11:</b>	<b>Manutenzione Impianti e servizi connessi alla gestione degli impianti</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<p>11.1 Manutenzione impianti elettrici, radiotelefonici, telefonici e televisivi</p> <p>11.2 Manutenzione impianti idrico sanitario</p> <p>11.3 Manutenzione impianti termici e di condizionamento</p> <p>11.4 Manutenzione impianti semaforici, segnaletico-luminosa e sicurezza per il traffico</p> <p>11.5 Manutenzione impianti automatici ed antintrusione</p> <p>11.6 Servizi connessi alla gestione degli impianti</p> <p>11.7 Manutenzioni impianti di pubblica illuminazione</p> <p>11.8 Manutenzione impianti di sollevamento e spurgo reti fognarie</p>
<b>Categoria 12:</b>	<b>Altre manutenzioni</b>
<b>Sottocategorie:</b>	12.1 Manutenzione altre attrezzature
<b>Categoria 13:</b>	<b>Audiovisivi, strumenti ed apparecchi scientifici e apparecchi telefonici</b>
<b>Sottocategorie:</b>	<p>13.1 Amplificazione e diffusione sonora. Apparecchi audiovisivi</p> <p>13.2 Strumenti topografici</p> <p>13.3 Strumenti pesi e misure</p> <p>13.4 Apparecchi telefonici</p> <p>13.5 Audioguide per musei</p>
<b>Categoria 14:</b>	<b>Sport e tempo libero</b>
<b>Sottocategorie:</b>	14.1 Attrezzature per impianti sportivi



<b>Categoria 15:</b>	<b>Cancelleria e stampati</b>
<b>Sottocategorie:</b>	15.1 Materiale vario di cancelleria 15.2 Carta e affini 15.3 Cartelli, targhe e bacheche 15.4 Stampati 15.5 Manifesti 15.6 Rilegature
<b>Categoria 16:</b>	<b>Rappresentanza</b>
<b>Sottocategorie:</b>	16.1 Forniture articoli di rappresentanza (bandiere, coppe, medaglie, targhe, ecc..) 16.2 Servizi di rappresentanza (fotografi) 16.3 Ricevimenti e banchetti 16.4 Addobbi floreali e corone di alloro per iniziative istituzionali 16.5 Servizi pubblicitari 16.6 Servizi noleggio (taxi, Bus)
<b>Categoria 17:</b>	<b>Protezione civile e dispositivi di sicurezza</b>
<b>Sottocategorie:</b>	17.1 Antinfortunistica: indumenti, apparecchi ed attrezzature 17.2 Dispositivi di sicurezza e allarme 17.3 Attrezzature per i controlli relativi alla sicurezza nella guida 17.4 Allestimento aree di emergenza e di attesa
<b>Categoria 18:</b>	<b>Gestione servizi turistico/culturali</b>
<b>Sottocategorie:</b>	18.1 Servizi museali e beni culturali 18.2 Servizi bibliotecari e archivistici 18.3 Servizi per il turismo 18.4 Traduzioni e servizi linguistici 18.5 Servizi e allestimenti per manifestazioni turistiche e culturali 18.6 Servizi di biglietteria aerea, navale e ferroviaria (spostamenti artisti/relatori)
<b>Categoria 19:</b>	<b>Fornitura materiale documentario e bibliografico</b>
<b>Sottocategorie:</b>	19.1 Libri 19.2 Abbonamenti a riviste 19.3 Abbonamenti a quotidiani 19.4 Risorse elettroniche ed audiovisive (cd musicali, dvd film, banche-dati ...)
<b>Categoria 20:</b>	<b>Fornitura materiale specifico per biblioteca</b>

<b>Sottocategorie:</b>	20.1 Segnaletica di sala e a scaffale, etichette di collocazione 20.2 Sistemi anticaccheggio 20.3 Materiali per l'ordinamento, l'esposizione, la conservazione e materiali per piccoli interventi di restauro 20.4 Arredi, allestimenti e prodotti per musei, esposizioni temporanee e siti turistico-culturali
<b>Categoria 21:</b>	<b>Servizi postali e accessori</b>
<b>Sottocategorie:</b>	21.1 Servizi postali di spedizione della corrispondenza 21.2 Servizi di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza 21.3 Servizio di spedizione colli 21.4 Servizio trasporto opere d'arte
<b>Categoria 22:</b>	<b>Servizi di promozione, comunicazione e marketing; progettazione e stampa materiale informativo e pubblicitario</b>
<b>Sottocategorie:</b>	22.1 Servizio di montaggio/smontaggio banner stradali pubblicità iniziative
<b>Categoria 23:</b>	<b>Progettazione e manutenzione siti internet</b>
<b>Categoria 24:</b>	<b>Servizi di ristorazione e catering per eventi e cerimonie ufficiali</b>
<b>Categoria 25:</b>	<b>Coperture Assicurative</b>
<b>Categoria 26:</b>	<b>Pubblicazione bandi ed esiti di gara</b>
<b>Categoria 27:</b>	<b>Armi e munizioni</b>
<b>Categoria 28:</b>	<b>Traslochi</b>
<b>Categoria 29:</b>	<b>Rilevamento dati su strada (palmari), apparecchiature per il telecontrollo e la localizzazione satellitare</b>
<b>Categoria 30:</b>	<b>Servizi legali diversi dal patrocinio</b>
<b>Categoria 31:</b>	<b>Servizi ispettivi impianti termici</b>

<b>Categoria 32:</b>	<b>Servizio sgombro neve</b>
<b>Categoria 33:</b>	<b>Servizi alla persona</b>
<b>Sottocategorie:</b>	33.1 Servizi di ristorazione collettiva 33.2 Servizi di trasporto scolastico

**All. 4**

**ELENCO CATEGORIE INCARICHI PROFESSIONALI**

<b>Categoria 1:</b>	<b>Incarichi di progettazione</b>	
	La seguente categoria è suddivisa nelle seguenti sottocategorie che riprendono le categorie indicate dal D.M. del Ministero Della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17.6.2016 adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e pubblicato sulla G.U. n.174 del 27.7.2016	
	<b>Sottocategorie:</b>	1.3 E.03 1.4 E.04 1.5 E.05 1.6 E.06 1.7 E.07 1.8 E.08 1.9 E.09 1.10 E.10 1.11 E.11 1.12 E.12 1.13 E.13 1.16 E.16 1.17 E.17 1.18 E.18 1.19 E.19 1.20 E.20 1.21 E.21 1.22 E.22 1.23 S.01

	1.24	S.02
	1.25	S.03
	1.26	S.04
	1.27	S.05
	1.28	S.06
	1.29	IA.01
	1.30	IA.02
	1.31	IA.03
	1.32	IA.04
	1.33	IB.04
	1.42	V.01
	1.43	V.02
	1.44	V.03
	1.45	D.01
	1.46	D.02
	1.48	D.04
	1.49	D.05
	1.50	T.01
	1.51	T.02
	1.52	T.03
	1.53	P.01
	1.54	P.02
	1.55	P.03
	1.57	P.05
	1.58	P.06
	1.59	U.01
	1.60	U.02
	1.61	U.03

<b>Categoria 2:</b>	<b>Direzione lavori</b>
	La seguente categoria è suddivisa nelle seguenti sottocategorie che riprendono le categorie indicate dal D.M. del Ministero Della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17.6.2016 adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e pubblicato sulla G.U. n.174 del 27.7.2016

<b>Sottocategorie:</b>	2.03	E.03
	2.04	E.04
	2.05	E.05
	2.06	E.06
	2.07	E.07
	2.08	E.08
	2.09	E.09
	2.10	E.10
	2.11	E.11

	2.12	E.12
	2.13	E.13
	2.16	E.16
	2.17	E.17
	2.18	E.18
	2.19	E.19
	2.20	E.20
	2.21	E.21
	2.22	E.22
	2.23	S.01
	2.24	S.02
	2.25	S.03
	2.26	S.04
	2.27	S.05
	2.28	S.06
	2.29	IA.01
	2.30	IA.02
	2.31	IA.03
	2.32	IA.04
	2.33	IB.04
	2.42	V.01
	2.43	V.02
	2.44	V.03
	2.45	D.01
	2.46	D.02
	2.48	D.04
	2.49	D.05
	2.50	T.01
	2.51	T.02
	2.52	T.03
	2.53	P.01
	2.54	P.02
	2.55	P.03
	2.57	P.05
	2.58	P.06
	2.59	U.01
	2.60	U.02
	2.61	U.03

<b>Categoria 3:</b>	<b>Coordinamento per la sicurezza professionisti abilitati ai sensi del D. Lgs 81/2008</b>
---------------------	--

Categoria 4:	Perizie di stima, frazionamenti, pratiche catastali, conservatoria RR.II.
Categoria 5:	Prevenzione Incendi professionisti abilitati ai sensi del DPR 151/2011 e Legge 818/84
Categoria 6:	Verifiche sismiche e indagini diagnostiche
Categoria 7:	Collaudi Strutturali (professionisti iscritti nei relativi albi professionali ed eventuali elenchi di collaudatori)
Categoria 8:	Relazioni geologiche
Categoria 9:	Supporto all'attività di progettazione